



L.C. 25
2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel.

Dott.ssa Sara Fioroni Giudice

Dott.ssa Giulia Busti Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. . 37/2026 r.g. P.U.

avente ad oggetto:

dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss.

CCI proposta da *Fallimwento Eise International s.r.l.* nei confronti di

PIERPAOLO PIRIA

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore in condizione di sovraindebitamento depositato in data 12.3.2026 dal Fallimento Eise International s.r.l. nei confronti di **PIERPAOLO PIRIA;**

ore 55/15



OTESSA S

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 279 CCI

dichiara



l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **PIERPAOLO PIRIA**, CF PRIPPL59A04H224T, — OTUS8'S —

nomina

la dott.ssa **Teresa Giardino** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Stefano Taschini;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;

rimette

al G.D. la determinazione del reddito escluso dalla liquidazione, con obbligo di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ordina

al Liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, disponendo che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo che sarà determinato a titolo di mantenimento, a partire dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento;

Assegna



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone

che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un



programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se la parte ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta ai creditori ammessi al passivo l'istanza di esdebitazione del debitore, ovvero trascorso il triennio, trasmetta una relazione ai creditori, assegnando agli stessi il termine di quindi giorni per la proposizione di eventuali osservazioni, depositando indi una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;



-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili e beni mobili registrati;

avverte

che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019);

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Si comunichi al Liquidatore e all'OCC .

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 19.5.2026

Il Presidente est.

Dott.ssa Teresa Giardino

TRIBUNALE DI PERUGIA
È copia conforme all'originale
emessa e firmata digitalmente dal
Giudice designato.
Perugia, 21/5/2026

